



DISCIPLINARE DELL'ALBO ESPERTI DEL REGISTRO ANAGRAFICO

(Secondo il disposto dell'art. 9 del Disciplinare del libro genealogico e del Registro anagrafico della specie cunicola) -
DM 20521 07.02.2003

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI), secondo quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare per il libro genealogico ed il registro anagrafico della specie cunicola, ha istituito l'albo esperti del registro anagrafico.

Articolo 2

L'albo esperti del registro anagrafico è composto da:

- esperti nazionali;
- esperti provinciali per classi determinate delle razze del registro anagrafico;
- esperti onorari.

Responsabile del funzionamento dell'albo degli esperti del registro anagrafico è l'Ufficio Centrale (UC). In particolare dovrà essere seguito il comportamento degli esperti nell'espletamento del loro lavoro specie in occasione delle mostre e concorsi, per quanto concerne idoneità, decoro e prestigio.

Il Comitato Direttivo (CD) su segnalazione dell'UC e sentito il parere del Comitato consultivo di cui al successivo art. 4 ed in relazione alle segnalazioni ed ai rilievi emersi, anche in occasione di sopralluoghi, esaminerà gli opportuni interventi ed i provvedimenti da adottare.

Articolo 3

Esperto è colui che ha capacità tecnica, competenza specifica, indipendenza, per procedere alla valutazione dei conigli nelle mostre, ha superato l'esame teorico - pratico, ed è stato designato dal CD dell'ANCI.

La qualifica di esperto del registro anagrafico, da chiunque acquisita nei modi previsti dal presente regolamento, implica l'iscrizione all'albo esperti del registro anagrafico, elenco che, ogni anno, sarà pubblicato a cura dell'ANCI. In tale elenco gli esperti figureranno suddivisi in 3 sezioni:

- esperti nazionali;
- esperti provinciali per classi determinate delle razze del registro anagrafico.
- esperti onorari.

Le classi determinate delle razze del registro anagrafico sono, come dallo standard italiano delle razze cunicole del registro anagrafico, le seguenti:

Classe I	:	Razze a tinta uniforme;
Classe II	:	Razze macchiate;
Classe III	:	Razze con disegno;
Classe IV	:	Razze con argentatura e razze con perlatura;
Classe V	:	Razze albine e razze di colore bianco;
Classe VI	:	Razze Ariete;
Classe VIII	:	Razze a strutture di pelo speciale.

Gli esperti nazionali e gli esperti provinciali per classi determinate vengono tacitamente riconfermati ogni anno dal CD dell'ANCI, salvo delibera di esclusione adottata dal CD su motivato parere contrario del Comitato consultivo degli esperti.

Gli esperti che non abbiano operato per un periodo continuativo di almeno due anni saranno automaticamente esclusi dall'albo, fatta eccezione per quegli esperti che, su motivata richiesta, vengono nominati esperti onorari dal CD dell'ANCI, previo parere favorevole del Comitato consultivo degli esperti.

Articolo 4

Il CD dell'ANCI nomina un Comitato consultivo degli esperti del registro anagrafico.

Tale Comitato è formato da:

- 1) 2 rappresentanti dell'ANCI di cui uno con funzioni di Presidente scelto tra uno dei 4 rappresentanti dell'ANCI di cui all'art. 6 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico;
- 2) il funzionario dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche agricole e forestali, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal disciplinare;
- 3) 3 esperti nazionali;
- 4) 2 esperti provinciali per classi determinate delle razze del registro anagrafico;
- 5) il direttore dell'ANCI o persona da questi delegata con funzioni di segretario.

Il Comitato consultivo resta in carica per 3 anni e il suo rinnovo coincide con il rinnovo del CD dell'ANCI.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno 5 componenti.

Le delibere del Comitato consultivo acquistano valore esecutivo solo se ratificate dal CD dell'ANCI.

Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; nel caso di parità è decisivo il parere del Presidente.

Il Comitato consultivo tratta questioni eminentemente organizzative e deontologiche ed ha l'obbligo di riferire al CD dell'ANCI sul comportamento e su quanto riguarda il decoro ed il prestigio degli esperti stessi.

Il Presidente del Comitato Consultivo, d'intesa con l'UC, convoca le riunioni e riferisce al CD dell'ANCI le proposte.

Articolo 5

Nomina esperto: per la nomina ad esperto i candidati dovranno aver superato un esame teorico e successivamente un esame pratico per ogni classe di cui all'art. 3.

Le domande per l'ammissione all'esame tramite gli Uffici periferici dovranno pervenire all'ANCI la quale, esaminate le domande stesse e le eventuali documentazioni pervenute, deciderà sull'ammissione o meno del candidato.

Articolo 6

La commissione esaminatrice sarà composta dal Segretario del Comitato e da 3 esperti designati dall'UC, su proposta del Comitato Consultivo degli esperti.

Fa parte della commissione esaminatrice il funzionario dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche agricole e forestali incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal disciplinare.

La commissione esaminatrice, con proprio giudizio insindacabile, stabilirà l'idoneità del candidato per la nomina ad esperto provinciale per classi determinate.

Articolo 7

Per la nomina ad esperto provinciale, l'esame teorico, verterà sui seguenti argomenti:

- a) elementi di anatomia; di zoognostica, di fisiologia del coniglio;
- b) le razze cunicole per classi determinate, caratteri, tipo, standard e finalità di selezione;
- c) statuto dell'ANCI, disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico, norme tecniche, disciplinare albo esperti del registro anagrafico e norme delle mostre e concorsi ufficiali delle razze del registro anagrafico.

I candidati che, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno ritenuti idonei alla prova teorica, verranno ammessi agli esami pratici.

Articolo 8

Per la nomina ad esperto, l'esame pratico, si svolgerà nel corso di manifestazioni espositive, in presenza di soggetti opportunamente scelti e predisposti.

L'esame verterà sui criteri di valutazione morfologica della razza con relativo commento.

Alla prova pratica la commissione esaminatrice darà importanza determinante.

I candidati dovranno formulare, per ogni soggetto presentato, un giudizio valutativo completo, assegnando qualifiche e classifiche, che illustreranno alla commissione.

Dovranno altresì commentare i criteri seguiti nella valutazione e rispondere alle domande che i componenti la commissione rivolgeranno loro.

Articolo 9

La designazione dell'esperto provinciale è competenza del CD dell'ANCI, il quale nominerà esperti provinciali per le classi delle quali hanno superato gli esami, i candidati dichiarati idonei dalla commissione esaminatrice e riconosciuti altresì, a suo giudizio insindacabile, in possesso delle qualità previste dall'art. 3 del presente regolamento.

Gli esperti provinciali per classi determinate dovranno, successivamente, sottoporsi ad un periodo di tirocinio pratico, a fianco di esperti nazionali, in occasione di visite per l'iscrizione di allevamenti al registro anagrafico e mostre ufficiali; nonché partecipare agli appositi corsi ed incontri organizzati dall'UC.

Articolo 10

La nomina ad esperto nazionale è rilasciata dal CD dell'ANCI, su proposta del Comitato consultivo, agli esperti provinciali che hanno conseguito l'idoneità di esperto per tutte le classi determinate di cui all'art. 3.

Articolo 11

L'esperto deve sempre svolgere la sua opera con riservatezza, nel rispetto della deontologia professionale.

L'esperto non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dall'UC salvo specifica autorizzazione da parte dell'ANCI.

Gli esperti, ove fossero richiesti per giudicare in manifestazioni che si svolgono fuori da territorio nazionale, devono richiedere l'autorizzazione all'ANCI.

L'esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali sia stato designato, deve darne tempestiva comunicazione all'UC.

L'esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l'Associazione riterrà opportuno organizzare.

Il Comitato consultivo propone al CD di adottare sanzioni verso gli esperti che non dovessero partecipare a più di due incontri e/o corsi consecutivi in assenza di ragioni di forza maggiore.